

**Consiglio Stato - Sez. V; Sent. N. 4528 del 13.07.2010**

omissis

FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dal Dott. A. S., attuale appellato, per l'annullamento degli atti adottati dal Policlinico San Matteo, relativi al concorso per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico presso la struttura di ematologia, e segnatamente, dei seguenti atti:

- delibera del Commissario n. R.Comm. 4/0147/03 e prot. N. 0007222/2003 del 20 marzo 2003 avente ad oggetto "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico presso la struttura di ematologia";
- determinazione del Dipartimento Risorse umane n. 0308/2003 del 16 luglio 2003 e prot. 0007222/2003 avente ad oggetto l'esito del concorso;
- verbale della Commissione esaminatrice di detto concorso pubblico redatto in data 15 luglio 2003;
- ogni atto connesso, conseguente e presupposto ivi compresi tutti gli atti assunti dalla commissione giudicatrice, la deliberazione commissariale 15 dicembre 1998 n. 2261 avente ad oggetto "Regolamento della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale appartenente ai ruoli: sanitario, professionale, tecnico e amministrativo" (non nota) e la deliberazione commissariale 11 ottobre 2000 n. 1168 avente ad oggetto "In ordine al reclutamento del personale dirigente del ruolo sanitario" (non nota).

L'amministrazione appellante contesta la decisione di primo grado.

Il Dott. S. resiste al gravame e propone un appello incidentale, diretto a censurare la reiezione di alcuni dei motivi articolati in primo grado.

Le altre parti, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in questo grado di giudizio.

Il TAR ha giudicato fondato il terzo motivo di censura, con il quale il ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 10 DPR 10 dicembre 1997, n. 483, evidenziando che, a suo dire, la Commissione si era limitata ad esprimere, all'esito delle prove concorsuali, giudizi meramente numerici, mancando per altro anche l'indicazione, pur nell'ambito del giudizio meramente numerico, dei voti attribuiti da ciascun commissari alle prove valutate.

La sentenza ha richiamato l'orientamento espresso dal TAR Lombardia (sentenza 1^a Sez., 8 novembre 2004, n. 5633), affermando la "insufficienza della sola valutazione numerica ad assolvere l'obbligo di motivazione che è imposto dall'art. 3 legge 241 del 1990 all'Amministrazione, costituendo il punteggio numerico esternazione del risultato e non già motivazione del giudizio valutativo (TAR Lombardia, 1^a Sez., sent. 103/2004) e non potendo dallo stesso evincersi il percorso logico che la Commissione ha seguito ai fini della valutazione (TAR Lombardia, 2^a Sez., sent. 3176/2004)."

La pronuncia impugnata ha ritenuto che tale orientamento sia senz'altro applicabile al caso di specie anche in forza di quattro specifiche considerazioni.

1) La "Commissione esaminatrice doveva esaminare un numero contenuto di partecipanti (dieci alla prova scritta), così che non possono neppure essere invocate ragioni di speditezza ed efficienza delle operazioni concorsuali, potendo le stesse ben essere assicurate garantendo congiuntamente il pieno rispetto dei principi di trasparenza e intelligibilità dell'azione amministrativa."



2) "In secondo luogo deve essere evidenziato che la Commissione ha proceduto ad una predeterminazione dei criteri di valutazione assai generica e poco rigorosa, limitandosi a richiamare la necessità di tener conto della manualità nella esecuzione, della capacità di sintesi e della proprietà di esposizione."

3) "L'esame degli elaborati scritti, in terzo luogo, evidenzia che gli stessi sono privi di qualsiasi segno di correzione o notazione di qualsiasi genere, il che rafforza la conclusione sulla impossibilità di evidenziare il percorso valutativo seguito, sottraendo a qualsiasi verifica l'operato della Commissione."

4) "Infine, come evidenziato dal ricorrente, il voto numerico attribuito alle prove concorsuali è indicato nel verbale senza neppure dar conto dell'articolarsi del giudizio tra i membri della Commissione, riportandosi soltanto il voto finale e non, secondo il corretto iter, il giudizio e il voto di ciascun commissario e quindi quello finale."

L'appello, che contesta dettagliatamente tutti gli argomenti esposti dal TAR, merita accoglimento.

La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, da cui la Sezione non ritiene di doversi discostare, ha ripetutamente affrontato il problema della legittimità delle valutazioni espresse da commissioni di concorso e di esame mediante l'indicazione di un voto meramente numerico, non accompagnato dalla enunciazione di una specifica motivazione.

Tale indirizzo ha affermato la sufficienza, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice sulle prove d'esame, del voto numerico, attribuito in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Consiglio Stato, sez. IV, 25 novembre 2009, n. 5846).

Lo stesso indirizzo interpretativo, poi, ha ribadito la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, della apposizione di "glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi."

Nello stesso senso, la Sezione ha chiarito che "il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità della azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove" (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5227).

Si è anche chiarito che "la Commissione esaminatrice ha il dovere di leggere gli elaborati e di indicare il punteggio complessivo riportato dal candidato, ma non l'obbligo di esternare la votazione attribuita da ciascun singolo commissario al compito oggetto di valutazione; pertanto, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti (Consiglio Stato, sez. III, 5 maggio 2009, n. 966).

In concreto, nella presente vicenda, la commissione di concorso ha predisposto adeguati criteri di valutazione degli elaborati, ancorché sintetici e corrispondenti a principi generali consueti nelle procedure concorsuali.

Il numero di partecipanti alla procedura selettiva, per quanto possa essere ritenuto esiguo, non risulta di per sé idoneo ad imporre all'amministrazione l'obbligo di una motivazione ulteriore rispetto a quella espressa mediante il voto numerico. Nel caso di specie, peraltro, il numero di dieci



concorrenti non risulta così contenuto da esigere una più stringente ed analitica esplicazione del giudizio manifestato dall'organo tecnico valutativo.

Con l'appello incidentale, il Dott. S. ripropone il primo motivo del ricorso proposto dinanzi al TAR, ed espressamente respinto dalla sentenza impugnata.

Con tale censura, l'interessato denuncia la violazione dell'art. 34 legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quarto comma del quale vieta di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tale previsione legislativa, a suo dire, avrebbe comportato il giuridico impedimento per l'Amministrazione ad indire il concorso per cui è causa.

L'appello incidentale non è fondato.

La norma invocata dal ricorrente di primo grado vieta, in linea generale e salve eccezioni, le assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2003.

Tale disposizione, però, si riferisce espressamente alla "assunzione" del personale e, quindi, non determina come necessaria conseguenza l'illegittimità di ogni procedura concorsuale indetta nel corso dello stesso anno solare.

La norma, conforme ad altre analoghe previsioni legislative succedutesi nel tempo, pertanto, non vieta l'indizione e lo svolgimento di procedure concorsuali che, indette nell'anno 2003, possono portare ad assunzioni in periodi posti fuori dall'ambito di operatività del divieto di assunzione stessa.

D'altro lato, anche volendo ritenere sussistente la preclusione alla indizione del concorso, ciò non comporterebbe alcun obbligo dell'amministrazione di procedere alla copertura del posto mediante l'accoglimento della domanda di mobilità proposta dall'interessato.

Pertanto, l'appello incidentale è destituito di pregio, anche prescindendo dai profili di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a pretese direttamente afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro.

In definitiva, quindi, l'appello principale deve essere accolto, mentre l'appello incidentale deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l'appello principale e respinge l'appello incidentale; Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado, compensando le spese dei due gradi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 LUG. 2010.